



Circolare Bilancio e Revisione settembre 2014

Bilancio d'esercizio

Immobilizzazioni Materiali - Impianti fotovoltaici integrati di dimensioni e potenza elevati

In relazione agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su unità immobiliari, di dimensioni e potenza tali da determinarne la variazione della rendita catastale, sono prospettabili due impostazioni contabili:

- capitalizzare i costi sostenuti per l'acquisto o la realizzazione interna, rilevandoli ad incremento dell'unità immobiliare su cui viene integrato l'impianto e nell'ammortizzarli unitamente al bene principale, sulla base dell'aliquota di ammortamento per esso prevista;
- per gli impianti la cui energia viene destinata alla vendita all'esterno è preferibile considerare l'unità immobiliare su cui è integrato l'impianto come un bene complesso; l'impianto fotovoltaico dovrebbe essere sottoposto ad ammortamento in modo autonomo, in funzione della vita utile propria.

Ai fini delle imposte dirette tali impianti sono considerati beni immobili (circ. A.E. 36/2013).

Documento OIC n. 16/2014; Circolare Agenzia Entrate 19.12.2013 n. 36; Scheda n. 1091.01 in Agg. 7/2014 - Latorraca; Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2014 - "Per gli impianti fotovoltaici integrati ammortamento variabile" - Latorraca

Immobilizzazioni Materiali - Impianti fotovoltaici di dimensioni e potenza ridotti

Gli impianti fotovoltaici installati al suolo, di dimensioni e potenza ridotti, devono essere rilevati nella voce "B.II.2 - Impianti e macchinari" dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammortizzati in funzione della vita utile propria.

Documento OIC n. 16/2014; Circolare Agenzia Entrate 19.12.2013 n. 36; Scheda n. 1091.01 in Agg. 7/2014 - Latorraca; Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2014 - "Per i piccoli impianti fotovoltaici conta la funzione svolta nell'impresa" - Latorraca

Principi contabili nazionali

Organismo italiano di contabilità (OIC) - Novità del DL 91/2014 convertito

Con la conversione, ad opera della L. 11.8.2014 n. 116, del DL 24.6.2014 n. 91, sono state confermate le disposizioni sul ruolo, le funzioni e le modalità di finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

art. 20 DL 24.6.2014 n. 91 (G.U. 24.6.2014 n. 144); Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2014 - "Bilancio più "sicuro" se segue i principi contabili OIC" - Bava - Devalle; Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2014 - "OIC più "forte" anche all'estero" - Latorraca



OIC 9 e OIC 16 - Immobilizzazioni materiali e perdite durevoli di valore

Nel nuovo OIC 16 è stata eliminata la previsione, contenuta nella precedente versione del principio, che consentiva di non scorporare il valore del terreno da quello dei fabbricati sui quali insistono quando il valore del terreno, se il fabbricato viene meno, tende a coincidere con il costo di ripristino/bonifica del sito. Lo scorporo del terreno, in assenza di un costo, avviene sulla base della stima del valore del fabbricato.

Documento OIC n. 16/2014; Il Sole - 24 Ore del 1.9.2014, p. 26 - "Immobilizzazioni «in chiaro»" - Roscini Vitali; Il Sole - 24 Ore del 1.9.2014, p. 26 - "Le svalutazioni diventano su misura" - Roscini Vitali; Il Quotidiano del Commercialista del 14.8.2014 - "Per le immobilizzazioni materiali, l'ammortamento cambia regole" - Latorraca

OIC 9 - Disciplina applicabile alle PMI

La nuova versione dell'OIC 9 prevede l'opzione per l'approccio semplificato per la determinazione delle svalutazioni delle attività che può essere applicata alle PMI. La prima semplificazione riguarda gli indicatori di potenziale perdita, che sono meno complessi e più diretti rispetto alla regola generale prevista dal par. 13 dell'OIC 9. La seconda semplificazione riguarda la modalità di verifica della presenza di eventuali perdite durevoli di valore che può avvenire attraverso l'individuazione della capacità di ammortamento.

Documento OIC n. 9/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2014 - "Con l'OIC 9, applicazione delle svalutazioni semplificata per le PMI" - Bava - Devalle; Il Quotidiano del Commercialista del 6.8.2014 - "L'OIC aggiorna altri 16 principi contabili" - Latorraca

OIC 10 - Rendiconto finanziario

Nel nuovo OIC 10 si raccomanda la redazione del rendiconto finanziario per tutte le tipologie societarie e viene precisato che la risorsa finanziaria da prendere a riferimento per la sua elaborazione è rappresentata dalle disponibilità liquide. Viene eliminata l'impostazione del rendiconto basata sul capitale circolante netto, già presente nell'OIC 12, non contemplata dalla prassi internazionale.

Documento OIC n. 10/2014; Documento OIC n. 24/2005; Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2014 - "Rendiconto finanziario senza opzione capitale circolante netto" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2014 - "Il rendiconto finanziario «conquista» un principio contabile specifico" - Bozza

OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

La nuova versione del principio contabile OIC 12 specifica meglio la composizione delle aree della gestione del Conto economico, caratteristica, accessoria, finanziaria e straordinaria, con particolare riferimento all'area straordinaria.

Documento OIC n. 12/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2014 - "Ricavi e costi non legati al core business d'impresa nella gestione accessoria" - Bava - Devalle; Il Quotidiano del Commercialista del 7.8.2014 - "Maggiore chiarezza in Nota integrativa sui criteri di valutazione adottati" - De Rosa

OIC 21 - Svalutazione delle partecipazioni

Il nuovo OIC 21 prevede che è necessario procedere alla svalutazione delle partecipazioni immobilizzate, in presenza di perdite durevole di valore. In tale ambito, affinché possano



PRECISA REVISIONE

essere considerati i piani che prevedono il recupero delle situazioni di deficit, è necessario che risultino da deliberazioni degli organi societari, siano analitici e definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso.

Documento OIC n. 16/2014 ; Italia Oggi del 1.9.2014, p. 21 - "Svalutazioni, punto di partenza classificare le partecipazioni" - Villa - Cornaggia; Italia Oggi del 1.9.2014, p. 22 - "A guidare è sempre il costo" - Villa - Cornaggia; Il Quotidiano del Commercialista del 18.8.2014 - "Criterio di valutazione "di provenienza" per riclassificare le partecipazioni" - Bava - Devalle

OIC 28 - Patrimonio netto - Criteri di classificazione delle riserve

Il nuovo OIC 28 precisa che i versamenti in conto futuro aumento di capitale, eseguiti dai soci prima che venga effettivamente assunta una delibera di aumento del capitale sociale, sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili. Laddove, invece, i versamenti sono condizionati a una effettiva delibera di aumento di capitale e la mancata assunzione di questa comporti l'obbligo di restituzione agli stessi soci, si è in presenza di un finanziamento e non di una voce di patrimonio netto.

Documento OIC n. 28/2014; Il Sole - 24 Ore del 17.9.2014, p. 41 - "Aumenti di capitale, iscrizione vincolata nel patrimonio netto" - Albano - Miele; Il Sole - 24 Ore del 17.9.2014, p. 41 - "Non scatta la presunzione sugli utili" - Miele; Il Quotidiano del Commercialista del 6.8.2014 - "Rinuncia del credito da parte del socio da classificare nel patrimonio netto" - De Rosa

OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili e di stime contabili, correzione di errori, eventi straordinari, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L' OIC 29 in particolare, apporta le seguenti novità:

- in caso di adozione di nuovi e diversi criteri di valutazione - possibili solo in casi eccezionali - si possono applicare gli effetti reddituali non solo retroattivamente, ma anche prospettivamente ;
- è venuta meno la distinzione tra "errori determinanti" ed "errori non determinanti", che è stata sostituita con l'identificazione degli errori marginali o irrilevanti;
- la correzione degli errori non deve transitare necessariamente dal Conto economico se si tratta di errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul Conto economico e che hanno come contropartita le voci di patrimonio netto.

Documento OIC n. 29/2014; Italia Oggi del 29.9.2014, p. 19 - "Sotto la lente OIC anche i fatti dopo la chiusura del bilancio" - Villa - Cornaggia; Italia Oggi del 29.9.2014, p. 20 - "L'evento ordinario si distingue così" - Villa - Cornaggia

Principi contabili internazionali

Facoltà di applicazione degli IAS - Novità del DL 91/2014 convertito

L'impresa che decide di applicare in via opzionale per la prima volta gli IAS dovrà procedere alla *first time adoption*, secondo l'IFRS1. In tale sede l'impresa può derogare al principio del costo storico nella valorizzazione delle immobilizzazioni materiali che potranno essere iscritte ad un valore pari al fair value alla data della migrazione. Gli effetti patrimoniali di tale impostazione sono simili a quelli di una vera propria rivalutazione effettuata in base



PRECISA REVISIONE

a leggi speciali. Una significativa differenza è rappresentata dalla neutralità fiscale della rivalutazione contabilizzata in occasione di prima adozione degli IAS.

art. 7 DLgs. 28.2.2005 n. 38 (G.U. 21.3.2005 n. 66); art. 2445 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Il Sole - 24 Ore del 13.9.2014, p. 15 - "L'opzione Ias rivaluta il patrimonio" - D'Angelo - Piazza

Revisione legale

Gestione del Registro del tirocinio - Nuova Area riservata

Sul portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) è stata attivata un'apposita "Area riservata", dedicata ai soggetti che svolgono il tirocinio per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Per l'accreditamento alla nuova Area riservata, il MEF ha reso disponibile un'apposita Guida operativa contenente tutte le istruzioni.

DM Ministero dell'Economia e delle finanze 25.6.2012 n. 146 (G.U. 29.8.2012 n. 201); Determinazione Ragioneria Generale dello Stato 21.6.2013; Il Quotidiano del Commercialista del 17.9.2014 - "Revisione legale, Registro on line anche per i tirocinanti" - Latorraca; Il Quotidiano del Commercialista del 26.6.2013 - "Prima formazione del Registro revisori al via" - Latorraca

Precisa Revisione srl

Via Mazzini, 7 - 33100 Udine

Tel. 0432 503297 - Fax 0432 503297

e-mail: info@precisarevisione.it

pec@pec.precisarevisione.it

C.F. e P.IVA 01548240306

Registro Imprese di Udine nr. 01548240306

Capitale Sociale 21.000,00 Euro I.V.